



COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 119 Data 08/08/2013	OGGETTO:	Approvazione del progetto del bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2013, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015.
---	-----------------	--

L'anno duemilatredici il giorno **otto** del mese di **agosto** alle ore **14,00** e prosiegua, presso la sala comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		Presenti	Assenti
Maria Barbara PUSCEDDU	SINDACO	X	
Alessandro ORRU'	Vice SINDACO	X	
Roberto DEMONTIS	Assessore	X	
Giuseppe FLORIS	Assessore	X	
Massimo LEONI	Assessore	X	
Franco MATTA	Assessore	X	
Giuseppe MELIS	Assessore	X	
Andrea ORRU'	Assessore	X	
TOTALE		8	0

Presiede il Sindaco **MARIA BARBARA PUSCEDDU**.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa **ADRIANA ZUDDAS**

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione di cui all'oggetto predisposta a cura del Responsabile del Settore Economico Sociale, Pubblica Istruzione, Cultura, Biblioteca e Politiche del Lavoro, Dott. Raffaele Cossu;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnico-contabile, espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii., come riportato con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento;

RITENUTO dover provvedere in merito;

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese;

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: **Approvazione del progetto del bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2013, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Stante l'urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Maria Barbara PUSCEDDU

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Adriana Zuddas

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

La presente deliberazione è stata affissa oggi all'albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell'art. 30 della Legge Regionale 13 dicembre 1994 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai Capigruppo consiliari.

Sinnai, 20/08/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Adriana Zuddas

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è divenuta esecutiva il giorno 08/08/2013, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, poiché dichiarata immediatamente eseguibile.

Sinnai, 20/08/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Adriana Zuddas



COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

SETTORE FINANZIARIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	Approvazione del progetto del bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2013, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO SOCIALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, BIBLIOTECA E POLITICHE DEL LAVORO

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 151 del D. L.vo n. 267 del 18/08/2000, il termine entro cui gli Enti Locali deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo è il 31 dicembre;
- l'art. 162 del suddetto D.L.vo dispone che gli Enti Locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e che la situazione corrente non può presentare un disavanzo;
- gli artt. 151, 170 e 171 del citato D.L.vo prescrivono che gli enti locali allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quelli della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni e gli altri allegati previsti dall'art. 172 e da altre norme di legge;
- l'art. 174, commi 1 e 2 del succitato D.L.vo stabilisce che lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione;

CONSIDERATO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 è stato differito al 30 settembre 2013 dal comma 4-quater dell'articolo 10 del decreto legge n. 35 del 2013 ed, in particolare, al capoverso n. 1) della lettera b) del medesimo comma come convertito dalla legge 6 giugno 2013 n. 64;

PRECISATO CHE il successivo capoverso n. 2, lettera b) dello stesso comma 4-quater ha altresì previsto che "ove il bilancio di previsione per l'anno 2013 sia deliberato dopo il 1° settembre, per l'anno 2013, è facoltativa l'adozione della delibera consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000";

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 il quale stabilisce che "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate*

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

- l'art. 27, comma 8 della L. n. 448/01 il quale stabilisce che *"Il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio di riferimento."*;

VISTI:

- il D.P.R. n. 194/96 con il quale è stato emanato il regolamento per l'approvazione dei modelli per l'attuazione del D.L.vo n. 77/95;
- il D.P.R. n. 326/98 con il quale è stato approvato il nuovo modello di relazione previsionale e programmatica;

DATO ATTO CHE:

- il Settore, tenuto conto delle richieste e indicazioni pervenute dagli uffici comunali nonché dagli assessori per le materie di competenza, ha predisposto la bozza di bilancio per l'esercizio 2013 in variazione alle previsioni definitive indicate nel bilancio 2012, sulla base di atti giuridici, contratti o previsioni rapportate ai costi dei servizi ed ai programmi formulati;
- i Comuni provvedono annualmente a verificare la qualità e la quantità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi nn.67/62, 865/71 e 457/78 - che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- il fondo di riserva viene iscritto nel bilancio di previsione in misura non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio, ai sensi dell'art. 166, c. 1 del D.L.vo n. 267/2000;
- i trasferimenti erariali sono stati stimati in funzione dei versamenti in acconto già ricevuti e tenendo conto dei tagli attesi a seguito della Spending Review e delle modifiche apportate al trasferimento del gettito IMU, in quanto non risultano ancora disponibili sul sito INTERNET del Ministero dell'Interno;
- le previsioni di entrata relative al gettito dell'IMU sono state iscritte in bilancio in base ai livelli di accertamento ed incasso verificatisi nell'anno 2012, ad aliquote base come previsto dall'art. 13 comma 12bis del D.L. n. 201 del 6/12/2011 convertito dalla L. 214/2011 e come modificato dalla L. n. 44/2012;
- il comma 10 dell'articolo 4 del D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 44 del 26/04/2012, ha abrogato l'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica a decorrere dal 01/04/2012, anche per i comuni ricadenti nelle regioni a statuto speciale, prevedendo che il minore gettito per gli enti locali sia reintegrato agli enti medesimi dalle rispettive regioni, con le risorse recuperate per effetto del minor concorso delle stesse alla finanza pubblica, disposto dal comma 11 dell'articolo sopracitato;
- lo stanziamento del Fondo Unico previsto ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 2/2007 (legge finanziaria 2007) e modifiche apportate con legge regionale 23 maggio 2013, n. 12, art. 5, comma 1 è previsto nella misura stabilita nel riparto di cui alla Determinazione n. 1081/EL dell'11 giugno 2013 del Direttore Generale Enti Locali e Finanze Servizio degli Enti Locali

dell'Assessorato Enti Locali, Finanza ed Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna mentre i trasferimenti a specifica destinazione attesi sono stati iscritti, sulla base delle stime e delle valutazioni dei settori interessati (le corrispondenti spese saranno attivate al momento della concessione, come previsto dal TUEL);

- le previsioni di spesa relative al personale tengono conto dei vincoli disposti dagli artt. 9 e 14 del D.L. n. 78/2010 e successive modificazioni e integrazioni, e sono contenute nei limiti del CCNL dei dipendenti degli EE.LL. dell'11/04/2008 (quadriennio normativo 2006/2009 e CCNL biennio economico 2008/2009) e dei vigenti CCNL dei Segretari comunali, tenendo conto del riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale; si conferma anche per l'anno 2013 la destinazione di € 16.800,00 ai sensi della L.R. n. 19/1997 (le cui risorse sono confluite nel Fondo Unico RAS di cui all'art. 10 della L.R. n. 2/2007), ad incremento del fondo variabile di produttività di cui all'art. 31, c. 3 del CCNL del 22/01/2004;

Visti:

- l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) che disciplina il patto di stabilità interno per gli anni 2012-2014;
- l'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale definisce i criteri di virtuosità in base ai quali, anche per l'anno 2013, viene differenziato il concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica;

DATO ATTO CHE, per l'anno 2013 la disciplina del patto di stabilità interno è quella contenuta nella legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) integrata da quanto previsto nella legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità 2013) il quale prevede che:

- a) a partire dall'anno 2013 tutti gli enti locali non virtuosi (ai sensi del comma 6 , art. 31, legge n. 183/2011) devono garantire un concorso alla manovra attraverso il conseguimento di un saldo finanziario di competenza mista pari al 15,8% per il triennio 2013/2015 calcolato sulla media delle spese correnti del triennio 2007-2009;
- b) dal saldo obiettivo di competenza mista sono detratte le decurtazioni dei trasferimenti erariali applicate agli enti locali sulla base dell'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010);
- c) a seguito dell'introduzione del PATTO REGIONALE "Verticale" "INCENTIVATO" ai sensi dei commi 122 e segg., art. 1, legge n. 228/2012 si possa ottenere una variazione dell'obiettivo per pervenire al SALDO OBIETTIVO FINALE;

PRECISATO CHE il Saldo Obiettivo Finale in applicazione della suddetta normativa relativa al patto di stabilità interno è così determinato (in migliaia di euro):

Anno 2013 € 1.268

Anno 2014 € 1.536

Anno 2015 € 1.536

come risulta dal prospetto allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale, dal quale emerge inoltre che le previsioni di competenza e di cassa, degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno inseriti nel bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015, sono in linea con gli obiettivi programmatici;

VISTO, inoltre, l'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 183/2011, il quale prevede, ai fini del concorso delle autonomie locali agli obiettivi imposti dal patto di stabilità, una riduzione della capacità di indebitamento degli enti locali così articolata:

Anno 2013: **6%** Anno 2014 e successivi: **4%**

TENUTO CONTO, inoltre, che le recenti manovre correttive dei conti pubblici varate dal legislatore hanno imposto pesanti tagli alle risorse provenienti dallo Stato, alle regioni e agli enti locali quale ulteriore concorso delle autonomie territoriali al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;

VISTI in proposito:

- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica", convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede una riduzione delle risorse provenienti dallo Stato a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio ovvero di trasferimenti, destinata ai comuni soggetti a patto, di 1,5 miliardi per il 2011 e di 2,5 miliardi a decorrere dall'anno 2012;
- l'articolo 13, comma 17, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale prevede una riduzione di risorse destinate ai comuni in funzione dell'introduzione dell'imposta municipale propria di 1,627 miliardi per il 2012, di 1,762 miliardi per il 2013 e di 2,162 miliardi per il 2014;
- l'articolo 28, comma 7, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale prevede una ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio nonché dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni della Sicilia e della Sardegna di 1,45 miliardi di euro. Questo taglio è destinato a tutti i comuni e non viene neutralizzato ai fini patto;

RICHIAMATO altresì l'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), il quale, nell'ambito delle misure di contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato pubblicato dall'ISTAT, ha introdotto dal 2011 limitazioni a specifiche tipologie di spesa, ed in particolare:

- a) spese per compensi a favore dei componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, organi collegiali e titolari di incarichi di qualsiasi tipo (comma 3);
- b) spese per studi ed incarichi di consulenza (comma 7);
- c) spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
- d) divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
- e) spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
- f) divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
- g) spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);
- h) spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi (comma 14).

ATTESO CHE peraltro ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 a decorrere dal 2013 la spesa di cui alla precedente lettera h) è stato ulteriormente contenuto e non può essere di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2011; La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

TENUTO CONTO CHE:

- tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;
- il comma 20 dell'articolo 6 esclude dalle misure di contenimento delle spese solamente le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti del SSN (per i quali costituiscono disposizioni di principio) con ciò confermando indirettamente l'applicabilità delle disposizioni contenute nell'articolo 6 anche agli enti locali, per i quali i risparmi di spesa rimangono acquisiti a beneficio dei rispettivi bilanci;

- come autorevolmente dichiarato dalla Corte Costituzionale con diverse sentenze i limiti previsti dall'art. 6 del D.L. 78/2010 e dall'art. 5 del D.L. 95/2012 non devono essere assicurati puntualmente ma è sufficiente che sia assicurato complessivamente il risparmio previsto;
- la Regione Autonoma della Sardegna con l'articolo 2, comma 7, della L.R. n. 10 del 18/03/2011 e s.m.i. con riferimento ai limiti di spesa di cui all'art. 6, commi 7 e 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 ha previsto una specifica deroga nel caso in cui alle suddette spese si faccia fronte con risorse regionali specifiche o per le finalità di cui al F.do Unico Regionale per le Autonomie Locali;
- negli stanziamenti di bilancio si è tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6, del D.L. n. 78/2010 e dell'art. 5 del D.L. n. 95/2012 prevedendo che la copertura integrale delle spese di formazione del personale sia finanziata con risorse del F.do Unico EE.LL. secondo le finalità previste dalla L.R. n. 19/97;

EVIDENZIATO che dal 31.12.2012 è cessata l'applicazione della TARSU e ai sensi dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211 e a decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (TARES).

VISTO il Regolamento TARES approvato con deliberazione del C.C. n. 15 del 01.08.2013 nonché il Piano Finanziario del Servizio di igiene Urbana finalizzato alla determinazione del Piano Tariffario TARES per l'anno 2013 approvato con deliberazione del C.C. n. 16 del 01.08.2013;

VISTA la deliberazione della G.C. N° 116 adottata in data odierna relativa all'approvazione del Piano Tariffario TARES per l'anno 2013;

ACCERTATO CHE per la TOSAP:

- si confermano anche per il 2013 le tariffe approvate con deliberazione della G.C. n. 52 del 14/03/2005, dando atto che continuano ad applicarsi le disposizioni del D.L.vo n. 507/1993 e successive modificazioni, non avvalendosi pertanto della facoltà di cui all'art. 31, c. 20 della L. n. 448/1998, e che il relativo servizio è gestito in forma diretta dal Settore Tributi;
- si prevede per l'anno 2013 di proporre al Consiglio Comunale di esonerare le occupazioni con tende e simili, fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico nonché dal pagamento della medesima tassa le occupazioni, limitatamente ad un mese, di spazi ed aree pubbliche per interventi nel centro storico di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a, b, c, e d dell'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 6/8/2001;

ACCERTATO CHE per l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni si confermano anche per il 2013 le tariffe approvate con deliberazione della G.C. n. 53 del 14/03/2005, dando atto che continuano ad applicarsi le disposizioni del D.L.vo 507/1993 e successive modificazioni, non avvalendosi, pertanto, della facoltà di cui all'art. 62 del DL.vo n. 446/1997 e che il relativo servizio è gestito in forma diretta dal Settore Tributi;

ACCERTATO CHE:

- si intende proporre al Consiglio Comunale l'approvazione per l'anno 2013 delle le aliquote base per l'applicazione dell'IMU come applicate per l'anno 2012;
- che relativamente all'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche continua a trovare applicazione, anche per il 2013, il regolamento comunale e le relative aliquote approvato con deliberazione del C.C. n. 25 del 28/06/2012;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n° 114 adottata in data odierna avente ad oggetto "DETERMINAZIONE DEL GRADO DI COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE. CONFERMA PER IL 2013 DELLE TARIFFE DEI SERVIZI COMUNALI APPLICATE NEL

2012. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE AL PUBBLICO DEL SERVIZIO FONTANE PUBBLICHE PER L'ANNO 2013" nella quale si confermano per i servizi a domanda individuale e per i servizi sociali affidati alla Fondazione Polisolidale le tariffe attualmente in vigore dando atto che le fasce di contribuzione si aggiornano automaticamente sulla base della rivalutazione da parte della R.A.S. delle risorse economiche corrispondenti al minimo vitale e di quelle maggiori del minimo vitale, nonché si stabiliscono le tariffe per l'anno 2013 relativamente al nuovo servizio fontane pubbliche;

PRECISATO CHE riguardo al servizio fontane pubbliche non si è ritenuto di istituire appositi capitoli di entrata e di spesa ritenendo di dover farvi fronte, in questa fase iniziale, mediante gli stanziamenti ordinariamente disponibili con riserva di procedere successivamente con opportuna variazione di bilancio;

CONSIDERATO altresì che:

- dal 01/07/2000 il servizio idrico integrato è gestito in concessione dalla società ACQUAVITANA S.p.A. a prevalenza di capitale privato, partecipata al 49% dal Comune di Sinnai;
- dal 01/10/2007 il servizio di igiene ambientale è affidato in concessione alla società CAMPIDANO AMBIENTE s.r.l. a partecipazione maggioritaria pubblica (60% di capitale conferito in parti uguali dai Comuni di Sinnai, Monserrato e Selargius), il cui socio privato è la società GESENU S.p.A. (quota di partecipazione 40%);
- in attuazione della deliberazione del C.C. n. 46 del 19/12/2007 è stata costituita con atto Rep. N. 95867 Racc. 39426 del 22/06/2009, a rogito del notaio Dott. Ernesto Quinto Bassi, la fondazione di partecipazione denominata "Fondazione Polisolidale – Fondazione di Partecipazione partecipata in misura prevalente dai Comuni di Sinnai, Burcei e Maracalagonis cui ha aderito il "Consorzio Progetto Sociale – Società Consortile Cooperativa – ONLUS" costituito fra le cooperative sociali già facenti parte dell'A.T.I. "Cooperativa sociale Il Cigno, Cooperativa sociale Impara con Noi, Cooperativa sociale CTR onlus e Cooperativa sociale Che Frades, partner privato opzionato, come scaturito dalla procedura di evidenza pubblica precedentemente espletata, cui affidare direttamente la gestione integrata associata dei servizi socio assistenziali ed educativi nonché quelli a rilevanza socio sanitaria; la suddetta fondazione di partecipazione, la quale, con determinazione n. 1329 del 10/12/2009 del Direttore del servizio Affari Generali ed Istituzionali della Direzione Generale della Presidenza della RAS, è stata iscritta al n. 140 del Registro regionale delle Persone Giuridiche della RAS e, per effetto dell'iscrizione, ha acquistato la personalità giuridica di diritto privato, con decorrenza dal 01/01/2010 è affidataria, ai sensi dell'art. 37, c. 8 della L.R. n. 7 del 21/04/2005 dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari ed educativi, qualificati dagli enti medesimi privi di rilevanza economica;

RICHIAMATE le seguenti deliberazione della Giunta Comunale riguardo alle politiche assunzionali ed al fabbisogno triennale di personale:

- n. 67 del 23.05.2013 avente "Atto di indirizzo per l'assunzione di n. 4 unità di personale a tempo determinato (3 mesi) e a tempo pieno con profilo professionale di agente di polizia municipale, categoria C, posizione economica C1, mediante scorrimento di graduatoria in corso di validità - presidio frazioni Solanas e Torre delle Stelle stagione estiva 2013";
- n. 91 del 27/06/2013 avente ad oggetto "Proroga rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi decreto legge n° 54 approvato in data 17 maggio 2013";
- n. 97 del 09/07/2013 avente ad oggetto "Approvazione Piano Triennale del fabbisogno di personale 2013/2015 e Piano occupazionale 2013";
- n. ____ adottata in data odierna avente ad oggetto "Atto di indirizzo per l'assunzione a tempo determinato per 3(tre) mesi e a tempo pieno di n. 2 Istruttore Amministrativo di cui n. 1 in possesso dell'abilitazione di Ufficiale della Riscossione – Integrazione Piano Occupazionale 2013".

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 04/02/2013 con la quale venivano adottati gli schemi del programma triennale delle OO.PP. 2013/2015 ed il relativo Elenco annuale 2013;

VISTO il progetto di bilancio annuale di previsione predisposto per l'anno 2013;

VISTA la relazione previsionale e programmatica e il progetto del bilancio di previsione pluriennale, predisposti per il triennio 2012/2014;

DATO ATTO che il progetto di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale e sono stati osservati i principi e le norme stabilite dall'ordinamento finanziario e contabile;

VISTI:

- il D.L.vo n. 267/2000;
- il vigente Regolamento di contabilità;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole del responsabile del settore finanziario in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI gli uniti pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

PROPONE DI DELIBERARE

- di approvare il progetto di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, nonché la relazione previsionale e programmatica e il progetto del bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015, nelle risultanze finali relative al Bilancio annuale 2013:

PARTE I^	ENTRATE	PREVISIONI DI COMPETENZA	
TITOLO I° -	Entrate tributarie	€	6.371.295,37
TITOLO II° -	Trasferimenti correnti	€	8.212.174,98
TITOLO III° -	Entrate extratributarie	€	766.536,25
TITOLO IV° -	Alienazioni e trasferimenti di capitale	€	2.926.922,76
TITOLO V° -	Accensione di prestiti	€	3.756.714,16
TITOLO VI° -	Entrate da servizi per conto terzi	€	1.865.493,71
	TOTALE	€	23.899.137,23
	Avanzo di amministrazione	€	109.940,00
	TOTALE GENERALE ENTRATA	€	24.009.077,23
PARTE II^	SPESE		
TITOLO I° -	Spese correnti	€	14.905.159,94
TITOLO II° -	Spese in conto capitale	€	2.889.035,99
TITOLO III° -	Spese per rimborso di prestiti	€	4.349.387,59
TITOLO IV° -	Spese per conto di terzi	€	1.865.493,71
	TOTALE	€	24.009.077,23
	Disavanzo di amministrazione		
	TOTALE GENERALE SPESA	€	24.009.077,23

- di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2013/2015 derivanti dall'adesione al patto di stabilità e crescita, con il rispetto delle disposizioni di cui dell'art. 30, 31 e 32 della L. n. 183 del 12/11/2011 (Legge di stabilità 2012) integrata da quanto previsto nella legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità 2013);
- di confermare per l'anno 2013 il sistema di tariffe tributarie nonché tariffe e prezzi pubblici per le funzioni di beni e servizi come riportate nella premessa del presente provvedimento e di quelli strettamente collegati che si intendono integralmente richiamati;
- di dare atto che le spese di personale, rispettano i limiti di spesa previsti ai sensi dell'art. 1, c. 557 della L. n. 296/2006 e dell'art. 76, c. 7 del D.L. n. 112/2008 e successive modificazioni e integrazioni;
- di allegare al bilancio di previsione, l'apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, a dimostrazione che il bilancio di previsione è stato redatto iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto;
- Di proporre al Consiglio Comunale di esercitare la deroga prevista per l'anno 2013 prevista dal comma 4 – quater al n. 2, lettera b) dell'articolo 10 del decreto legge n. 35 del 2013 come convertito dalla legge 6 giugno 2013 n. 64 riguardo all'adozione della delibera consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
- Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, si propone ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, di attribuire l'esecutività immediata.

Data, 08/08/2013	Il Responsabile del Settore Finanziario
	F.to Dott. Raffaele Cossu

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-CONTABILE <i>Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267</i> <u>- FAVOREVOLE -</u>	
Data, 08/08/2013	Il Responsabile del Settore Finanziario
	F.to Dott. Raffaele Cossu

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.	
Sinnai, 20/08/2013	IL FUNZIONARIO INCARICATO Cardia